

R.G. 15760/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO**

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 novembre 2013

da

, elettivamente domiciliato in

lo studio dell' che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via S. Spirito, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Boffoli, che lo rappresenta e difende, per procura in margine alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dep. il 18 giugno 2014;

convenuto

OGGETTO: trasferimento ed altro
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE :

- 1) in via principale: dichiarare l'inefficacia del trasferimento comminato in data 4.4.2013 a far data dal 8.4.2013 nel cantiere di Arcisate per mancanza di ragioni tecnico produttive ed organizzative e per mancato rispetto dei termini ex art. 57 CCNL di categoria e per mancata comunicazione dei motivi e per l'effetto ordinare il reintegro del ricorrente in sede a Milano o nel cantiere di Calolziocorte;
- 2) sempre in via principale, dichiarata l'inefficacia del trasferimento comminato in data 4.4.2013 a far data dall'8.4.2013 per le ragioni su indicate, annullare la messa in cassa integrazione dal 2.9.2013 e condannare la ricorrente alla corresponsione a titolo di differenze retributive, comprensive delle indennità spettanti delle somme pari ad €



8.872,94 sino a novembre 2013 e delle eventuali successive dovute nelle more del presente giudizio;

3) sempre in via principale, dichiarata l'inefficacia del trasferimento comminato in data 4.4.2013 a far data dall'8.4.2013 per le ragioni su indicate, annullare la sanzione disciplinare comminata in data 5.8.2013 e condannare la resistente alla eventuale corresponsione della somma che andrà a trattenere nelle more del presente giudizio;

4) sempre in via principale, accertato il diritto del ricorrente a vedersi restituire quanto dovutogli dal Fondo Prevedi, condannare la resistente alla restituzione di detto importo, per € 118,00;

5) sempre in via principale, accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di contributo Evr, somma in parte trattenuta indebitamente dalla resistente, e in parte mai corrisposta, condannare la stessa alla corresponsione del dovuto, per € 1.021,00;

6) sempre in via principale, accertata la nullità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente in data 30.11.2012, per le ragioni esposte nel corpo del ricorso, condannare la resistente alla corresponsione di quanto trattenuto, per € 67,08;

7) con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio con distrazione.

PER IL CONVENUTO

1) rigettare il ricorso del Sig. _____ e tutte le domande con lo stesso avanzate nei confronti di _____ in quanto infondate in fatto ed in diritto;

2) in ogni caso, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del ricorrente di essere reintegrato in sede a Milano o nel cantiere di Calolziocorte;

3) in ogni caso, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del ricorrente di restituzione della somma corrisposta alla Società dal Fondo Prevedi a titolo di contributo del lavoratore e contributo TFR;

4) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso del ricorrente condannare _____ al pagamento a titolo di differenze retributive di una somma non superiore all'importo lordo di € 8105,22 per il periodo di sospensione in CIGO dal 2 settembre 2013 al 1 dicembre 2013.

5) in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso del ricorrente con riferimento alla domanda relativa alle differenze retributive a titolo di EVR, condannate _____ al pagamento a titolo di differenze retributive di una somma pari alla differenza tra quanto già corrisposto dalla società a tale titolo nelle more del giudizio e quanto eventualmente dovuto.

6) in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in data 29 novembre 2013, [redacted] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di [redacted]

[redacted], nel proprio ricorso, ha chiesto:

a) di dichiarare l'inefficacia del *trasferimento* del 4 aprile 2013 con decorrenza 8 aprile 2013 nel cantiere di Arcisate, per mancanza di ragioni tecniche produttive ed organizzative e per inosservanza dell'art. 57 CCNL, con l'effetto del reintegro a Milano o nel cantiere di Calolziocorte;

b) di annullare la sua messa in cassa integrazione dal 2 settembre 2013 con la condanna di [redacted] alla corresponsione a titolo di differenze retributive per € 8.872,94 sino a novembre 2013;

c) di annullare la sanzione disciplinare comminata in data 5 agosto 2013 con la condanna di [redacted] alla corresponsione della somma che sarebbe andata a trattenere nelle more del presente giudizio;

d) di accertare il suo diritto a vedersi restituire quanto dovutogli dal Fondo Prevedi, con condanna di [redacted] alla restituzione di detto importo, per € 118,00;

e) di accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di contributo evr, somma in parte trattenuta indebitamente dalla resistente, e in parte mai corrisposta, con condanna di [redacted] alla corresponsione del dovuto, per € 1.021,00;

f) di accertare la nullità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente in data 30 novembre 2012, con la condanna di [redacted] alla corresponsione di quanto trattenuto, per € 67,08.

Si costituiva [redacted] chiedendo il rigetto delle domande.

Tentata la conciliazione, i Difensori di [redacted] comunicavano nel corso dell'udienza del 9 maggio 2014 di avere rimesso il mandato, ragione per la quale il giudice predisponendo un rinvio per consentire alla società di munirsi di nuovo difensore.

Nel corso dell'udienza del 26 giugno 2014 il giudice formulava una proposta transattiva che il ricorrente non accettava.

Nel corso di quella udienza, il difensore di [redacted] produceva busta paga di [redacted] del gennaio 2014 da cui si evinceva il riconoscimento dell'importo di € 118 a titolo di contributi *Prevedi*, nonché gli importi di euro 446,94 e 255,36 netti sotto la dicitura "arretrati mesi e anni precedenti" ovvero a titolo di EVR spettante.

Con ordinanza del 26 giugno 2014 veniva ammessa la prova orale, che veniva espletata nel corso delle udienze del 6 ottobre 2014 e del 4 novembre 2014.

All'udienza del 5 dicembre 2014, pertanto, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Il ricorso di _____ va accolto per una minima parte, per quanto di ragione.

_____ è assunto dalla dante causa della convenuta il 29 novembre 2007 ed espleta la propria attività lavorativa in Milano _____ con qualifica di quadro di 7° livello e mansioni di *responsabile amministrativo*.

Da settembre 2012 insorgono problemi tra il ricorrente e i vertici di _____, tanto che sono chieste le dimissioni del ricorrente.

Il 23 novembre 2012 sono mosse al ricorrente contestazioni disciplinari relativamente ai bilanci della Arezzo _____ della Morbegno _____ (doc. 3 fasc. ric.). Il 27 novembre 2012 il ricorrente fornisce le sue giustificazioni (doc. 4 fasc. ric.). Nonostante ciò, _____ irroga il 30 novembre 2012 la sanzione disciplinare della *multa di n. 3 ore*, detratta dalla relativa busta paga e contestata dal ricorrente (doc. 5 fasc. ric.).

Il 10 dicembre 2012 viene elevata a _____ un'altra contestazione disciplinare (doc. 6 fasc. ric.). Dopo le giustificazioni di _____, l'azienda non irroga alcuna sanzione.

Il 14 dicembre 2012 _____ è trasferito con decorrenza 2 gennaio 2013 all'*unità produttiva di Lecco*, per l'esecuzione di lavori nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte (doc. 10 fasc. ric.). _____ accetta il trasferimento.

Dopo un'ulteriore proposta di dimissioni nel marzo 2013, a _____ è comunicato un altro trasferimento all'*unità produttiva di Arcisate*, dall'8 aprile 2013 (doc. 13 fasc. ric.). Tale trasferimento è contestato con lettera del 5 aprile 2013, per assenza di effettive ragioni tecnico - produttive (doc. 14 fasc. ric.).

L'8 aprile 2013 il ricorrente comunica di essere malattia (doc. 18 fasc. ric.).

Il 15 aprile 2013 (*durante la malattia: v. il certificato medico che copre dall'8 aprile al 17 aprile: doc. 21 fasc. conv.*) il ricorrente *rientra* nella sede di Calolziocorte e chiede l'intervento della forza pubblica per fare accertare la sua presenza nel cantiere.

Segue, in quella stessa data, una contestazione disciplinare (doc. 20 fasc. ric.) cui seguono le giustificazioni del ricorrente e la sanzione disciplinare della *sospensione dal lavoro di tre giorni* (doc. 22 fasc. ric.).

Il 22 luglio 2013 il ricorrente rientra sul posto di lavoro ad Arcisate; al suo rientro dalle ferie gli è comunicata la *messa in cassa integrazione a zero ore* con decorrenza dal 2 settembre 2013 (doc. 23 fasc. ric.), sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali del 27.8.2013 (doc. 24 fasc. ric.).

Il 30 luglio 2013 il ricorrente chiede la restituzione di quanto a lui dovuto a titolo di Fondo Prevedi (doc. 26 fasc. ric.).

Infatti il 15 gennaio 2013 e il 20 marzo 2013 la Cassa Edile comunica alle parti che erano stati versati sul loro fondo contributi non dovuti e di questi € 40,00 e € 78,00 di competenza del lavoratore (doc. 27 fasc. ric.).

Inoltre, ai lavoratori che prestavano attività nella Provincia di Milano era riconosciuto il contributo EVR, riferito alle singole mensilità effettivamente lavorate nel territorio (doc. 28 fasc. ric.). Il ricorrente aveva prestato la propria attività nella provincia di Milano



sino al febbraio 2013 compreso. Tale trattamento, in quanto di maggior favore, doveva essere erogato anche successivamente, e ciò *ex art. 57 CCNL* di categoria in atti. La resistente non solo nella busta paga di marzo 2013 (doc. 29 fasc. ric.) aveva trattenuto l'importo di € 170,24, riferito al contributo EVR dei mesi di gennaio e febbraio 2013, ma aveva omesso di corrisponderlo anche per le mensilità mancanti.

2. Il ricorrente riferisce che si era dimesso il 13 gennaio 2013, e, quindi, doveva ritenersi cessata la materia del contendere circa le domande di reintegra.

La società nega che fosse stato oggetto di un particolare atteggiamento vessatorio o discriminatorio, essendosi essa limitata ad esercitare il proprio potere disciplinare per comportamenti di estrema gravità.

3. Il fatto che si sia dimesso senza preavviso l'11 gennaio 2014 (doc. 26 *ter* fasc. conv.) lo priva di qualunque interesse ad agire con riferimento alla domanda di reintegra a Milano o nel cantiere di Calolziocorte (domanda *sub* 1 di).

4. Quanto alla questione dell'annullamento della messa in cassa integrazione dal 2 settembre 2013 (e delle conseguenti differenze retributive quantificate in € 8.872,94 sino a novembre 2013), essa discende dalla pretesa *invalidità del trasferimento di ad Arcisate*.

Sostiene il ricorrente l'assenza di effettive ragioni tecnico – produttive, come già riferito nella missiva di contestazione (doc. 14 fasc. ric.).

Come è noto, il controllo sulla legittimità del trasferimento, come riferisce anche il ricorrente, è limitato all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge (Cass. 28 aprile 2009, n. 9921; Cass. 22 marzo 2005, n. 6117), mentre è insindacabile la scelta del datore di lavoro tra le diverse soluzioni organizzative adottabili (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4265). Quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti *una* delle possibili scelte che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Cass. 2 marzo 2011, n. 5099).

Sul punto, ad integrazione dei documenti prodotti (che sono notizie di stampa: doc. 15 fasc. ric.), il Tribunale ha assunto la prova orale, peraltro con i soli *testimoni comuni*.

Il teste , tuttora dipendente di (dal 2011) ha riferito: “Sono responsabile amministrativo presso la sede di Milano. Sono Quadro.

Mi ricordo che era nata l'esigenza di dare un aiuto all'allora responsabile amministrativo presso il cantiere di Arcisate. Mi pare che il periodo fosse intorno alla primavera 2013.



L'amministrativo di cantiere ha come funzione quella, tra le altre cose, di caricare bolle e stati di avanzamento lavori nel sistema informatico di contabilità. La sua attività si estende anche al controllo delle bolle e degli Stati avanzamento lavori.

La necessità di cui ho detto si era verificata in quanto _____ (amministrativo di cantiere dalla convenuta presso Arcisate) aveva bisogno di un aiuto.

Il cantiere di Calolziocorte (Lecco) ha subito un fermo proprio all'inizio della commessa, a cavallo tra il 2012 e il 2013. Vista questa situazione, non c'era necessità di fare l'attività amministrativa su quel cantiere.

Questa situazione di stallo mi pare sia durata qualche mese, anche se non so essere più preciso con riferimento alle date.

Nel corso del 2013 mi ricordo che sono transitati in contabilità parecchi documenti relativi al cantiere di Arcisate. Mi pare che l'attività sia andata avanti fino circa la metà del 2014 quando, a seguito di cause intentate dalla Provincia, il cantiere è in una fase di stallo. In ogni caso, il cantiere sta processando documentazione contabile. Non è completamente fermo.

Il contabile di cantiere inserisce nel sistema il documento di trasporto e lo stato avanzamento lavori e dalla sede di Milano, noi verificiamo che quanto è stato caricato dai contabili di cantiere corrisponda al documento fiscale che ci apprestiamo a registrare.

faceva il contabile di cantiere presso il cantiere di Arcisate.

Fu il ricorrente a dare una mano al collega _____ presso quel cantiere, a seguito della necessità di cui ho detto.

Il cantiere di Arcisate non è mai stato chiuso. La commessa è sempre stata attiva e c'era un tavolo di trattative che avrebbe dovuto decidere entro settembre 2014: questi erano gli accordi con la stazione appaltante.

Non sapevo che il ricorrente fosse stato messo in cassa integrazione. Io non sono al corrente dei nomi di coloro che sono stati collocati in cassa integrazione.

Responsabile del cantiere, e il mio interlocutore, era sempre _____ ”

Il teste _____, dipendente di _____ da gennaio 2011 con attuale mansione di amministrativo di cantiere, ha riferito: “Mi occupo della contabilità del cantiere (fatture, bolle, personale, acquisti, ordini di cantiere eccetera).

Ad aprile 2013 lavoravo presso il cantiere di Arcisate.

Inizialmente ero l'unico amministrativo di cantiere e quindi ero anche responsabile.

Non è arrivato nessun altro nel ruolo di responsabile in quel cantiere.

Io ero il responsabile amministrativo ed avevo fatto richiesta alla sede per essere affiancato da un collega da febbraio 2013, poiché era rimasta a casa la mia collega (_____) per maternità.

_____ dipendeva da me e mi aiutava nella gestione amministrativa.

Il contabile di cantiere era il geom. _____. Il contabile di cantiere si occupa della contabilità attiva, quindi i contratti con la direzione lavori e i SAL con i subappaltatori.



Avevo avuto necessità di avere una collega perché il cantiere era partito e vi era necessità di un aiuto. Era arrivata la collega _____, poi messasi in maternità.

Non sono direttamente informato sullo stato, allora, del cantiere di Calolziocorte (Lecco). So per sentito dire che si trovava in una situazione di stallo, cioè non era partito.

I lavori del cantiere di Arcisate hanno avuto un momento di stallo. Per stallo intendo il lavoro degli operai (manovalanza), non del lavoro d'ufficio. Anche in periodi di stallo, la direzione lavori vuole degli incartamenti e la messa in sicurezza del cantiere, per cui bisogna fare degli acquisti mirati, si deve procedere nell'acquisizione di lettere, e comunque nella gestione amministrativa del cantiere stesso. Soprattutto bisogna gestire il magazzino.

_____ è venuto nel cantiere di Arcisate, non ricordo con precisione quando, e ci siamo divisi qualche compito relativamente agli arretrati (carico di qualche bolla, eccetera). Mi pare che abbia fatto la gestione delle ore del personale e non mi pare di ricordare altro.

_____ è stato in malattia, mi pare di ricordare, da marzo a luglio 2013.

Il ricorrente non è stato sostituito in quel periodo.

_____ è un dipendente della convenuta che lavora in sede, a Milano. È un amministrativo della società. Che ruolo effettivamente rivesta non saprei dire.”

Secondo le risultanze testimoniali, pare assai arduo concludere nel senso voluto dal ricorrente, ossia ritenendo l'assenza di valide ragioni che giustificassero il suo trasferimento presso il cantiere di Arcisate.

Pare doversi concludere che sia stato il teste _____, responsabile amministrativo del cantiere di Arcisate, a chiedere alla società convenuta di nominare un ulteriore responsabile amministrativo che potesse aiutarlo nello svolgimento delle sue attività, anche in sostituzione di _____, che era stata collocata in maternità. Con l'arrivo del ricorrente, questi e _____ si sono divisi i compiti.

Il fatto che il cantiere avesse conosciuto un momento di stallo (come riferiscono i documenti citati) non è motivo tale da far ritenere il trasferimento nullo o comunque invalido, visto che le mansioni del ricorrente erano di carattere amministrativo e, come riferito il teste _____

“Per stallo intendo il lavoro degli operai (manovalanza), non del lavoro d'ufficio. Anche in periodi di stallo, la direzione lavori vuole degli incartamenti e la messa in sicurezza del cantiere, per cui bisogna fare degli acquisti mirati, si deve procedere nell'acquisizione di lettere, e comunque nella gestione amministrativa del cantiere stesso. Soprattutto bisogna gestire il magazzino.”

La domanda *sub 2* di _____ va dunque rigettata.

5. _____ chiede di annullare la sanzione disciplinare conservativa (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni) comminata in data 5 agosto 2013 (doc. 22 fasc. ric.), a seguito della contestazione del 15 aprile 2013 (doc. 20 fasc. ric.) in cui era stato addebitato al lavoratore di essersi presentato proprio il 15 aprile



2013 presso il cantiere di Calolziocorte (Lecco), nonostante in data 6 aprile 2013 avesse ricevuto una comunicazione in cui la società lo informava del suo trasferimento presso il cantiere di Arcisate.

chiede di annullare la sanzione sulla base del mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 57 C.C.N.L. (venti giorni) e della illegittimità del trasferimento.

Sul secondo punto, vale quanto detto più sopra.

Circa il termine di preavviso, l'eccezione non pare avere pregio. Invero, in quel giorno 15 aprile 2013, il ricorrente doveva ritenersi, in ogni caso, *in malattia* fino al successivo 17 aprile 2013 (v. il certificato prodotto: doc. 21 fasc. conv.), con il che, anche a voler supporre una violazione del termine di preavviso, il ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto legittimamente riprendere a lavorare presso il cantiere di Calolziocorte.

Anche la domanda *sub 3* va quindi rigettata.

6. chiede poi la restituzione di quanto dovutogli dal Fondo Prevedi per € 118,00; chiede la restituzione di quanto dovutogli a titolo di contributo Evr, somma in parte trattenuta indebitamente dalla resistente, e in parte mai corrisposta, per € 1.021,00.

La busta paga del gennaio 2014 prodotta da nel corso dell'udienza del 26 giugno 2014, indica che le poste richieste da sono state *compute* (pur in misura *diversa* da quella richiesta da , che non ha fatto osservazioni sulle somme indicate nella busta paga, ma solo sulla pretesa *tardiva produzione* del documento comunque acquisito) ma *estinte per una compensazione* (con l'indennità di mancato preavviso) che non forma oggetto di questo giudizio.

Le due domande *sub 4 e 5* di vanno quindi rigettate.

7. Chiede, in ultimo, che venga accertata la nullità della sanzione disciplinare conservativa a lui comminata il 30 novembre 2012 (doc. 5 fasc. ric.: tre ore di multa), con la condanna di alla restituzione di quanto trattenuto, per € 67,08.

La contestazione si fonda sulla contestazione del 23 novembre 2012 (doc. 3 fasc. ric.) in cui la società riferiva che, a seguito di verifiche a campione, era stato riscontrato "*nel sistema gestionale COGE in uso presso la nostra società registrazioni contabili da Lei effettuate non coerenti con la corretta rilevazione dei fatti aziendali che, in caso di ispezioni fiscali, non essendo in alcun modo giustificabili metterebbero la società in grave difficoltà. In particolare, facciamo riferimento alle registrazioni n. 4253 del 30 dicembre 2011, relativa a e n. 1002 del 30 novembre 2011 relativa ad Arezzo Fiera scarl, con cui vengono stornati crediti da fattura da emettere (conto patrimoniale) in avere a fronte di ricavi (conto economico) in dare, rispettivamente per euro 10.833.229,19 ed euro 5.865.380,14*"



Ritiene il ricorrente che dalla documentazione (doc. 33 fasc. ric.) si evinca che erano state eseguite analoghe scritture contabili di importi ugualmente rilevanti ed aventi ad oggetto i medesimi conti, anche nella contabilità della
nei bilanci d'esercizio chiusi al 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 e 31.12.2011, tutti sottoposti a revisione contabile e certificazione di bilancio da parte del Collegio Sindacale e dalla società di revisione incaricata (doc. 34 fasc. ric.).

Dunque, il ricorrente aveva espletato l'attività come era sempre stata svolta dalla stessa

Infatti dal doc. 33 fasc. ric. si evince che lo storno delle fatture da emettere in avere e i ricavi in dare era stato eseguito sin dal 2007 allo stesso identico modo in cui l'aveva effettuato il ricorrente.

ammette che le scritture prodotte dimostrano che il ricorrente aveva commesso altre volte lo stesso errore che gli è stato qui contestato. Peraltro la società ritiene che non si sia trattato di una mera distrazione, ma che il ricorrente abbia perpetrato l'errore *in modo consapevole*, vista la professionalità che contraddistingueva la sua attività.

È pur vero che talune delle scritture prodotte dal ricorrente indicherebbe una regola diversa da quella che lui ha applicato nell'eseguire gli storni oggetto di addebito.

Sta di fatto che l'aver eseguito altre volte la medesima operazione senza che essa fosse mai contestata e senza ostacoli per la certificazione (pur conseguite da) determina una ragionevole insorgenza della buona fede del lavoratore, che pertanto va tenuto indenne dalla sanzione conservativa irrogatagli.

va quindi condannata alla corresponsione al ricorrente di quanto trattenuto, per € 67,08.

8. Sussistono eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente, per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **dichiara** la nullità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente in data 30.11.2012 e pertanto condanna alla corresponsione a di quanto trattenuto, per € 67,08;

2) **rigetta** per il resto;

3) **compensa** integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso il 5 dicembre 2014.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

